

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

*(Seduta del 18 luglio 2012)*

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

## sulla proposta di legge n. 195

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 13 aprile 2012*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71:  
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE”

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 25 luglio 2012)*

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 195/2012 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71: Norme per la disciplina delle attività estrattive";

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Fabrizio Giuliani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Inoltre il CAL raccomanda di modificare, quanto prima, la l.r. 71/97 allo scopo di introdurre misure idonee a superare alcune criticità emerse nell'applicazione della stessa ed in particolare di prevedere:

- che sia possibile per le attività estrattive di sabbia e ghiaia in corso e regolarmente autorizzate, l'ampliamento negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua, al di fuori della zona di rispetto stabilita dalle prescrizioni di base permanenti di cui all'articolo 29 delle NTA del PPAR, a condizione che non ci siano interferenze con la falda e che venga previsto il recupero finale delle aree tutelate mediante ripristino integrale della morfologia originaria;
- che siano messe in campo concrete azioni di perequazione territoriale delle attività estrattive allo scopo di calmierare i prezzi a livello regionale e di riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta.

Il Presidente  
Fabrizio Giuliani

**Testo proposto****Art. 1***(Modifiche alla l.r. 71/1997)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), le parole "31 marzo" sono sostituite dalle parole: "31 luglio".

2. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni.

Le misure di cui alle lettere a) e b) non si cumulano."

3. Il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di mancato pagamento del contributo nel termine di cui al comma 5, lettera b), il Comune procede alla riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente."

4. Il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"8. Il Comune versa, entro il 30 novembre di ogni anno, parte del contributo e dell'eventuale maggiorazione, come di seguito specificato:

- a) il 10 per cento alla Provincia;
- b) il 50 per cento alla Regione.

Entro lo stesso termine il Comune comunica alla Regione l'eventuale attivazione della procedura di cui al comma 6."

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1***(Modifiche alla l.r. 71/1997)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), le parole "31 marzo" sono sostituite dalle parole: "~~31 luglio~~ **30 settembre**".

2. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dai seguenti:

"5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni.

5 bis. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5 non si cumulano."

3. Il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"6. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni per il versamento del contributo, l'Autorità competente dichiara la sospensione dell'autorizzazione o della concessione dandone contestualmente comunicazione alla Provincia e alla Regione. La sospensione cessa al momento dell'effettuazione del pagamento ai sensi del comma 5."

4. Il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"7. Trascorso inutilmente un anno dalla data di sospensione di cui al comma 6, l'autorità competente dichiara decaduta l'autorizzazione o la concessione e provvede all'escussione della fidejussione."

5. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"8. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo come di seguito specificato:

- a) il 10 per cento alla Provincia;
- b) il 50 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi."

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Nei casi di cui al comma 5 il Comune provvede ad informare tempestivamente la Provincia e la Regione ed effettua il versamento di cui al comma 8, comprensivo delle

**Art. 2***(Norma transitoria)*

1. Ai titolari delle autorizzazioni o delle concessioni che, alla scadenza del 31 marzo 2012 non hanno provveduto a versare, per lo stesso anno, il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 17 come modificato dalla presente legge.

**Art. 3***(Dichiarazione di urgenza )*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**maggiorazioni applicate, entro i trenta giorni successivi alla riscossione del pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione.”.**

**Art. 2***(Norma transitoria)***Identico****Art. 3***(Dichiarazione di urgenza )***Identico**